

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

-----  
**Servizio del bilancio**

**Nota di lettura**

**n. 113**

**A.S. 3104: "Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile"**

**Aviazione civile, vigilanza**

**SETTEMBRE 2004**

## INDICE

<b>Articolo 1</b> (Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo).....	pag. 1
<b>Articolo 2</b> (Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale).....	pag. 1
<b>Articolo 3</b> (Soppressioni) .....	pag. 2
<b>Articolo 4</b> (Disposizioni attuative e finanziarie).....	pag. 2

## **Articolo 1**

*(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo)*

I commi 1 e 2 ripartiscono le funzioni inerenti la navigazione aerea fra l'ENAC e l'ENAV spa, attribuendo al primo quelle di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea e al secondo quelle di addestramento, istruzione e aggiornamento del personale, nonché di verifica della conformità degli apparati e sistemi di navigazione agli standard vigenti.

Il comma 3 prevede che l'ENAC promuova la stipula di appositi atti di intesa con l'ENAV spa e l'Aeronautica militare per il corretto esercizio delle funzioni ad esso demandate.

I riflessi finanziari del trasferimento delle suddette funzioni sono analizzati all'articolo 4, al quale si fa rinvio.

## **Articolo 2**

*(Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale)*

I commi 1 e 2 suddividono fra l'ENAV spa e i gestori aeroportuali i compiti inerenti l'ordinata movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale all'interno degli aeroporti di competenza.

Il comma 3 demanda all'ENAC il compito di adottare il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale.

Con il comma 4 si pongono, a carico dei gestori aeroportuali, obblighi informativi verso l'ENAV spa e l'ENAC.

Il presente articolo non determina conseguenze di natura finanziaria.

### **Articolo 3**

*(Soppressioni)*

L'articolo sottrae all'ENAV spa i compiti di rilascio delle abilitazioni per il personale direttamente impiegato dall'ente stesso e di certificazione degli impianti.

*Nulla da osservare al riguardo.*

### **Articolo 4**

*(Disposizioni attuative e finanziarie)*

Il comma 1 esclude che dall'attuazione del presente decreto derivino oneri per il bilancio dello Stato.

L'analisi del quadro normativo, allegata al disegno di legge di conversione, ricorda che l'assenza di oneri finanziari per gli stati membri dell'Unione europea è implicitamente disposta dall'articolo 15 del regolamento CE 550/2004<sup>1</sup>, relativo alla materia oggetto del presente intervento normativo.

Con il comma 2 si dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare la predetta invarianza della spesa, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV spa e dei criteri di cui all'articolo 15 del citato regolamento CE, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione da trasferire all'ENAC.

---

<sup>1</sup> Tale Regolamento prevede un sistema di compensazione degli oneri per la regolamentazione del traffico aereo mediante tariffe. Il sistema di tariffazione si basa sulla contabilità dei costi dei servizi di navigazione aerea sostenuti dai fornitori di servizi a beneficio degli utenti dello spazio aereo. Il sistema imputa tali costi alle varie categorie di utenti (comma 1).

La RT premette che i maggiori oneri che graveranno sulla gestione ENAC - conseguenti al passaggio di funzioni dall'ENAV spa - non possono essere superiori a quelli attualmente a carico dell'ENAV spa.

La RT asserisce, poi, che le attività trasferite sono attualmente remunerate con tariffe fissate sulla base dei costi e degli oneri connessi e che il loro passaggio all'ENAC si accompagnerà, ovviamente, al contestuale trasferimento a quest'ultimo dei diritti che l'ENAV spa percepisce. Le predette tariffe possono comprendere, ai sensi della legislazione comunitaria, i costi sostenuti dall'Autorità di vigilanza, nonché gli altri costi posti a carico dello Stato membro. Ne consegue che i mezzi di copertura, individuati dalla normativa comunitaria, vanno determinati nella misura corrispondente ai costi dei servizi demandati all'ENAC, senza aggravio per il bilancio dello Stato. Infine, la RT conclude la sua analisi deducendo dai dati contabili riferiti alla gestione dell'ENAV spa per il 2003 (7,5 mln di euro di spesa complessiva per la formazione e qualificazione del personale; 75 addetti preposti alla suddetta attività, di cui solo 5 - cioè circa il 7% - continuativamente adibiti all'attività di certificazione) la sussistenza di un onere di 1 mln di euro annui per le attività di certificazione e regolazione (pari a circa il 13% della spesa per l'attività di formazione e qualificazione), onere che graverà, in conseguenza del passaggio di funzioni dall'ENAV spa all'ENAC, sul bilancio di questo ultimo.

*Al riguardo, si premette che i saldi dell'ENAC, ente pubblico non economico, vengono consolidati all'interno dei saldi di finanza pubblica, a differenza di quelli dell'ENAV spa, ente di diritto comune, anche se a totale controllo pubblico. Pertanto, considerato che il passaggio delle funzioni di certificazione e regolazione in capo all'ENAC determinerà maggiori costi a carico di tale ente - come del resto asserito dalla stessa RT -,*

*per escludere che ciò si rifletta sulla finanza pubblica appare necessario che siano fornite informazioni analitiche circa le modalità di determinazione delle tariffe dei servizi che saranno resi dall'ENAC, onde valutare l'idoneità delle stesse, sulla base della quantità delle prestazioni offerte, a coprire i costi sostenuti per l'erogazione dei servizi medesimi, giacché tali costi non necessariamente risulteranno per l'ENAC equivalenti a quelli allo stato sostenuti dall'ENAV spa. Sarebbe auspicabile, inoltre, che la quantificazione dell'onere riportato nella RT relativo alle attività di certificazione e regolazione trasferite all'ENAC venisse supportata da elementi di maggior dettaglio, non essendo valutabile, sulla base dei dati forniti, l'esattezza della stima corrispondente ad 1 mln di euro come spesa attualmente sostenuta dall'ENAV spa per le suddette funzioni.*

Infine, il comma 3 dispone che, in sede di prima applicazione e nelle more dei decreti ministeriali di trasferimento delle funzioni e di determinazione delle tariffe, l'ENAC può provvisoriamente avvalersi del personale di ENAV spa, con oneri a carico di quest'ultimo.

La RT ribadisce che tale utilizzo temporaneo di personale dell'ENAV spa da parte dell'ENAC, finalizzato all'addestramento del personale ENAC che subentrerà nello svolgimento dei nuovi compiti, non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato, in quanto i costi di tale personale continueranno a gravare sul bilancio di ENAV spa.

*Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, né in relazione al momentaneo utilizzo da parte dell'ENAC di personale dell'ENAV spa per finalità addestrative (restando in capo a questa società la corresponsione delle relative retribuzioni), né in rapporto ad eventuali maggiori oneri per il personale dell'ENAC addestrato e chiamato a svolgere le nuove funzioni, nel presupposto - da confermare da parte del Governo - che continui a valere il meccanismo della copertura mediante tariffe.*